

Prot. QL/2026/003590
del 21/04/2026**ORDINANZA DEL SINDACO**N.**57**..... del **21 APR. 2026****IL SINDACO**

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dall'*Aedes albopictus* (zanzara tigre) e *Culex pipiens* (zanzara comune), al fine di prevenire possibili conseguenze sulla salute pubblica derivante dall'infestazione, nel territorio di Roma Capitale

Il Direttore della Direzione
Agricoltura e Benessere degli
animali
Maria Teresa Orlando

Il Direttore del Dipartimento
Tutela Ambientale
ad interim
Giuseppe Sorrentino

L'Assessora all'Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti
Sabrina Alfonsi

Visto
La Segreteria Generale
Rosa Iovinella

PREMESSO

che le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, hanno favorito la diffusione dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);

che le specifiche caratteristiche biologiche e l'aggressività di tale zanzara nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;

che nell'estate 2007, nel territorio regionale dell'Emilia Romagna, si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da virus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa ed ha evidenziato un rischio sanitario connesso con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;

che, nel corso della estate 2009, si sono verificati, in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

che, nell'estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni da virus da Chikungunya, di cui: tre nella Regione Lazio, precisamente ad Anzio (RM), Roma, Latina ed uno in Calabria, a Guardavalle Marica (CZ);

che, nel corso dell'estate 2020, come riferito dall'Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;

che, nel corso dell'estate 2022, è stata verificata la presenza per la prima volta della zanzara *Anopheles labranchiae* nella Regione dell'Umbria, in particolare nell'area del lago Trasimeno, zanzara potenzialmente in grado di trasmettere la malaria;

che, nel corso dell'anno 2023 nella Regione Lazio sono stati confermati 95 casi di Dengue, di questi 54 importati e 41 autoctoni, con attività vettoriale favorita dalle condizioni climatiche;

che, nel corso dell'anno 2024 nella Regione Lazio sono stati confermati 44 casi di Dengue, di questi 44 importati e 0 autoctoni.

che, nel corso dell'anno 2025 nella Regione Lazio sono stati confermati 34 casi di Dengue, di questi 34 importati e 0 autoctoni;

che, nel corso dell'anno 2025 nella Regione Lazio sono stati confermati complessivamente (sintomatici e asintomatici) n. 261 casi di West Nile di cui a Latina 216, a Roma 31 e a Frosinone 14;

che il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi; per i quali, non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre;

che i trattamenti contro le zanzare adulte, comportando l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche che sono da considerare fonte di rischio per la salute pubblica ed elevato impatto ambientale, non devono, essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario, ma, ove necessario, all'interno di una logica di lotta integrata basata prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale e, comunque, sempre, a seguito di verifica del livello di infestazione presente mediante un sistema di monitoraggio;

che qualora fosse indispensabile effettuare trattamenti adulticidi, esclusivamente, dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati ed eseguiti nelle ore crepuscolari o del primo mattino ed è vietato il trattamento diurno.

che essendo necessario tutelare la salute delle persone residenti nel territorio di Roma Capitale, in particolare di quelle affette da una rara e pericolosa patologia denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla, Allergie Multiple e Intolleranza a xenobiotici ambientali), l'Amministrazione Capitolina intende adottare prontamente azioni di prevenzione e, in presenza di manufatti che possono trattenere acqua e non risultano bonificabili, attuare una cadenzata applicazione di specifici prodotti ad azione antilarvale registrati come Presidio Medico Chirurgico o Biocida, privilegiando l'utilizzo di prodotti di origine biologica o ecologica;

che i trattamenti contro le zanzare adulte, in conformità con la legislazione vigente, sono vietati nei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette (parchi, riserve, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi protetti);

che in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.lgs. 150/2012 ss.mm.ii. concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato.

DATO ATTO

che il Dipartimento Tutela Ambientale e l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA) hanno ravvisato l'opportunità, sulla base del principio di precauzione, per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente sull'intero territorio Comunale, di vietare l'utilizzo di prodotti la cui composizione preveda la presenza di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti, ..) per le quali sia riconosciuta in etichetta la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie. In particolare di evitare l'impiego di prodotti Presidi Medico Chirurgici/ Biocidi nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o "frasi H" (H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372, H373) e che contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale. La presenza di tali sostanze è indicata nella scheda di sicurezza predisposta dai produttori che riporta la classificazione di sicurezza "frasi H";

che i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre) e della *Culex Pipiens* (zanzara comune);

che per contrastare la diffusione delle zanzare, quando si manifestano casi sospetti od accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza correlati a rischi sanitari, l'Amministrazione Capitolina provvede ad effettuare direttamente sia in aree pubbliche che private trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri in area densamente abitata (ovvero 200 metri in aree a scarsa densità abitativa e 300 metri in caso di due o più casi segnalati) dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione Capitolina nell'ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante intende realizzare nell'anno 2026 una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l'infestazione di questo insetto.

VISTI

la legge 24 novembre 1981, n.689;
l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;
l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;
il Decreto legislativo 14/03/ 2003, n.65;
l'art.3-quater del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale",
la Legge Regione Lazio n.14 del 6/8/1999;
le Circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19/07/1991 e n. 42 del 25/10/1993;
il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi
la Circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 concernente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 2015";
la Circolare del Ministero della Salute numero 24475 del 22/08/2016, inerente "attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica";
la Circolare del Ministero della Salute numero 0020957 del 10/07/2017 inerente "Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes sp.*);
la Circolare del Ministero della Salute numero 0029249 del 28/09/2017 "focolai autoctoni di infezione da virus da Chikungunya";
la Circolare del Ministero della Salute numero 0014836 del 18/05/2018 "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento al virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018";
la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
il Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008;
la Circolare del Ministero della Salute del 05/04/2019 "Piano Nazionale Integrato di Prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usuto – 2019";
la Circolare n. 26620 del 29/08/2023 del Ministero della Salute;
la Circolare n. 4753 del 14/02/2024 del ministero della Salute "Innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue presso i Punti di ingresso italiani";
la Circolare n. 8083 del 14/03/2024 del Ministero della Salute "Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della Dengue. Chiarimenti alla circolare n. 4753 del 14/02/2024";
il "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 – 2025".

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 Dicembre 2026 ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari e in qualsiasi luogo dove possa formarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- di procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare frequentemente, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di sversarli nei tombini;

- di coprire gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni di acqua piovana, dove questo non sia possibile, con zanzariere;
- di sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori con sabbia o sassi; i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana;
- di provvedere nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvivi (pesci rossi, ecc.);
- di prosciugare completamente le piscine non in esercizio, qualora vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;
- di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;
- di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- di provvedere nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba;
- di evitare innaffiamenti continui delle aree di pertinenza esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione delle zanzare;
- di mantenere sgombri i cortili e le aree aperte, da sterpi e rifiuti, al fine di evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, al fine di evitare la eventuale formazione di ristagni d'acqua;
- di evitare la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;
- di pulire bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno in quanto l'abitudine di portare le piante al riparo, durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile;
- di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto, prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvale;
- di trattare in forma preventiva e periodica i tombini, le griglie di scarico e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata sia all'aperto che negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai grigliati, utilizzando idonei prodotti antilarvali: privilegiando prodotti biologici, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati quali, a titolo di esempio, i vivai e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità del trattamento deve rispettare la tipologia del prodotto usato, secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato. I proprietari e utilizzatori di spazi possono eseguire direttamente il trattamento antilarvale oppure avvalersi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per lo svolgimento dei servizi di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. In entrambi i casi dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento con il documento d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici o privati o degli attestati di intervento rilasciati dalle imprese specializzate. Si richiama l'importanza della formazione degli operatori impiegati dalle ditte specializzate e si raccomanda la supervisione da parte del responsabile tecnico, nelle situazioni in cui gli operatori sono chiamati ad intervenire per la prima volta in un'area non conosciuta. I trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni precipitazione atmosferica anche in caso di assenze prolungate. E' importante garantire la prosecuzione degli interventi.

Nel caso non sia possibile, procedere al trattamento dei tombini:

provvedere alla chiusura degli stessi, delle griglie di scarico e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire il regolare deflusso delle acque;

effettuare i trattamenti contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza, solo in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e comunque solo dopo aver effettuato idonei trattamenti antilarvali preventivi, utilizzando prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute, privi di solventi derivati dal petrolio (base acqua o formulati con solventi di origine vegetale). Poiché l'impiego in aree esterne di atomizzatori e nebulizzatori può essere responsabile della creazione di una deriva incontrollata di prodotti insetticidi verso aree dove l'intervento di disinfestazione non sia previsto, non sia richiesto, ovvero non sia necessario, l'impiego di tali attrezzature deve essere reso quanto più possibile razionale e volto a limitare il verificarsi di deriva incontrollata, ampiamente pubblicizzato previa affissione di cartelli di avviso. A tale proposito, si descrivono nell'allegato A, alcuni consigli di prudenza (non esaustivi) per l'impiego di atomizzatori o attrezzature analoghe. In particolare, è da evitare l'impiego di prodotti Presidi Medico Chirurgici/Biocidi nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o "frasi H" (H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372, H373) e che contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale.

La presenza di tali sostanze è evidenziata dalla scheda di sicurezza predisposta dai produttori che riporta la classificazione di sicurezza, "frasi H".

ORDINA, altresì

nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 Dicembre 2026:

- ai proprietari e detentori di animali, sia d'affezione che zootecnici, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;
- ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando accuratamente ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante;
- ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di evitare raccolte idriche in area di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l'attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, di dotarli di copertura ermetica oppure di svuotarli completamente, con periodicità non superiore ai cinque giorni, nonché di provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti,
- ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, di sistemi ferroviari e stradali, di mantenere in perfetta efficienza i corsi d'acqua e le canalizzazioni di scolo delle acque piovane, evitando accuratamente l'accumulo di detriti che ostacolano il deflusso delle acque;
- a tutte le attività agricole, a conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno, di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, di attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
- a tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali che utilizzano spazi aperti, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti per evitare le raccolte d'acqua;

- ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale: di stocarli, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio ovvero, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili sistemati in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli di acqua, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; di provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire dei periodici trattamenti antilarvali comunicando la data, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua il trattamento, il prodotto impiegato ed altra eventuale modalità organizzativa (e-mail: dipambiente.specieproblematiche@comune.roma.it)
- agli amministratori di condominio, consorzi residenziali e privati di comunicare, entro il 30 Giugno 2026, alla Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale, attraverso la compilazione e l'invio di un apposito modulo, presente sul seguente link <https://www.comune.roma.it/partecipa-res/index.php/875179?lang=it> l'elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato attivato un programma di lotta antilarvale per il controllo della diffusione delle zanzare (la cadenza degli interventi, il nome dei prodotti impiegati e della Ditta che ha eseguito l'attività che deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio – Allegato B).
- ai soggetti privati di poter procedere al trattamento contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza, solo dopo aver effettuato idonei trattamenti antilarvali preventivi, tramite operatori appositamente formati di ditte di disinfestazione iscritte alla Camera di Commercio e solo in presenza di manifeste condizioni d'infestazione con elevato disagio attestate dal Responsabile Tecnico della ditta specializzata, con un verbale di sopralluogo come meglio specificato nel punto successivo dell'Ordinanza; l'intervento deve essere comunicato alla Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale attraverso la compilazione e l'invio di un apposito modulo – Allegato C, presente sul seguente link <https://www.comune.roma.it/partecipa-res/index.php/299562?lang=it> con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio del trattamento adulticida, allegando la scheda tecnica e di sicurezza (SDS e ST) del prodotto utilizzato, per consentire all'Ufficio competente di effettuare specifici sopralluoghi finalizzati alla valutazione preliminare circa la necessità del trattamento adulticida e presenza di focolai di sviluppo larvale.
- ai responsabili tecnici delle Ditte specializzate ed abilitate all'effettuazione dei servizi di disinfestazione di ispezionare e valutare con attenzione le condizioni delle aree esterne degli edifici al fine di motivare la necessità di attuare una strategia di lotta integrata per il controllo della diffusione delle zanzare, compilando uno specifico verbale di sopralluogo controfirmato dal committente di cui si attesterà il possesso durante la compilazione del modulo Allegato C, il verbale è da conservare per eventuali controlli;
- alla Ditta specializzata, incaricata di effettuare il trattamento adulticida, di darne comunicazione almeno 5 giorni prima mediante l'affissione di apposita cartellonistica (secondo il modulo – Allegato D) nell'area oggetto di trattamento, al fine di garantire la massima trasparenza e le informazioni alla popolazione interessata.
- a coloro che installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare adulte, costruiti in modo tale che non vi sia nebulizzazione diretta o "deriva" (ovvero il movimento del prodotto nebulizzato nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio), di dare comunicazione alla Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale (e mail : dipambiente.specieproblematiche@comune.roma.it) della sua ubicazione, delle caratteristiche tecniche dell'impianto, delle modalità di funzionamento e del prodotto utilizzato; per quelli già esistenti si dovrà comunicare le modifiche che sono state apportate, utilizzando sempre il modulo - Allegato C presente sul seguente link <https://www.comune.roma.it/partecipa-res/index.php/299562?lang=it> Al fine di evitare danni alla salute delle persone e all'ambiente, l'impiego di impianti automatici per la nebulizzazione con frequenza temporale predefinita nel controllo delle zanzare, è consentita esclusivamente con l'utilizzo di prodotti insetticidi o insetto repellenti che riportino in etichetta e negli stampati che accompagnano il prodotto, l'autorizzazione del Ministero della Salute per tale modalità d'uso.
Sono esclusi dall'utilizzo i Biocidi o i PMC classificati ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (detto Reg. CLP) come:
 - cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e categoria 2;
 - sensibilizzanti di categoria 1;
 - prodotti classificati molto tossici per l'ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS 09;
 - prodotti fitosanitari vietati in ambienti frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come previsto dal punto A 5.6 del D.M. 22/01/2014.

Inoltre, chiunque ponga in funzione impianti automatici per il controllo delle zanzare dovrà:

- rendere nota la presenza dell'impianto mediante cartelli esposti lungo il perimetro della proprietà, rivolto sulle aree pubbliche;
- conservare presso l'impianto stesso tutta la documentazione relativa ai prodotti utilizzati, in particolare le schede di sicurezza, che dovranno essere esibite agli organi di controllo;

Le eventuali inadempienze, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionate nella misura non inferiore ad € 50,00 e non superiore ad € 500,00. La sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato al Municipio di competenza territoriale, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

I Municipi, a mezzo della Polizia di Roma capitale e avvalendosi del supporto dei competenti Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., sono incaricati sia di svolgere le attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento che di comminare le previste sanzioni ai trasgressori. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestiti e nel riscontro della documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Ordinanza, sia per quanto attiene gli operatori (tecnici disinfestatori) che i prodotti (documenti d'acquisto). L'Amministrazione Capitolina potrà effettuare ulteriori controlli sull'applicazione della presente Ordinanza, avvalendosi di proprio personale, in forza al Dipartimento Tutela Ambientale.

Dispone

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e reso noto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate tramite pubblici avvisi e anche attraverso il sito internet di ROMA CAPITALE, sarà inoltre disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Municipi e del Dipartimento Tutela Ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo". Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri